



Ministero della Salute

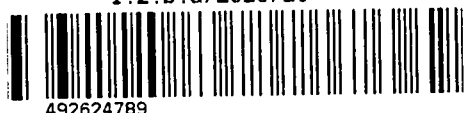
Ufficio di Gabinetto
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

GAB

0002992-P-17/02/2022

I.2.b.a/2020/21



492624789

Al Dott. Filippo Anelli
Presidente FNOMCeO

e.p.c. All'Ufficio legislativo

Alla Direzione generale della
prevenzione sanitaria

Alla Direzione generale della
digitalizzazione del sistema
informativo sanitario e della
statistica

Alla Direzione generale delle
professioni sanitarie e delle
risorse umane del SSN

OGGETTO: Quesiti concernenti la sospensione dei sanitari per inadempimento vaccinale

Con nota prot. 3558/2022 dell'8 febbraio 2022 codesta Federazione ha rappresentato la situazione di "disorientamento" creatasi a seguito dell'inserimento in Piattaforma nazionale-DGC dei dati sulle guarigioni dei professionisti, in un primo momento non presenti.

A tale proposito, anche a seguito di confronto con l'Ufficio legislativo, si osserva che, ai fini della verifica dell'adempimento vaccinale di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, avvalendosi della Piattaforma nazionale-DGC, eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il dPCM di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. In questo ambito, non rileva la circostanza che il professionista sia allo stato guarito, in quanto che ciò che l'Ordine è tenuto ad accertare è lo stato di avvenuta vaccinazione.

Ciò premesso, relativamente alle problematiche tecniche segnalate, la competente Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica avrà cura di adeguare i dati forniti dal sistema informativo al richiamato principio.

Si fa poi riferimento al quesito posto da codesta Federazione con nota prot. 2349/2022 del 27 gennaio 2022 in merito alla difficoltà di inquadrare giuridicamente la situazione del professionista sanitario, il quale, risultando inadempiente all'obbligo di effettuare il ciclo

vaccinale primario, abbia contratto l'infezione e sia guarito successivamente al provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale. A riguardo si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo.

Pertanto, la guarigione non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione che invece consegue esclusivamente:

- per il professionista temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario, al completamento di quest'ultimo;
- per il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, alla somministrazione di tale dose.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti utili.

IL CAPO DI GABINETTO
(*Tiziana Coccotolo*)

AM/ACH